



Comune di Molveno

Piazza G. Marconi, 1
38018 Molveno (TN)
Telefono: 0461 586936
Fax: 0461 586968

codice fiscale e partita IVA: 00149120222
e-mail: molveno@comuni.infotn.it
pec: comune@pec.comune.molveno.tn.it
sito web: www.comune.molveno.tn.it

NUOVO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ATTIVITA'HOBBISTICA - "MERCATINO DELLE PULCI E DEGLI HOBBISTI" –

Approvato con deliberazione consiliare n. 31 di data 21.07.2016





Comune di Molveno

Piazza G. Marconi, 1
38018 Molveno (TN)
Telefono: 0461 586936
Fax: 0461 586968

codice fiscale e partita IVA: 00149120222
e-mail: molveno@comuni.infotn.it
pec: comune@pec.comune.molveno.tn.it
sito web: www.comune.molveno.tn.it

Legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 e s.m.i. (art. 20 *ter*); Regolamento di esecuzione della Legge provinciale 17/2010 approvato con D.P.P. 23 aprile 2013 n. 6-108/Leg (articolo 20 *bis*); Allegato C Deliberazione della Giunta provinciale n. 1648 di data 28 settembre 2015

Art. 1 Oggetto e finalità

1. La manifestazione denominata “Mercatino delle Pulci e degli hobbisti” è disciplinata dalle disposizioni che seguono ed ha lo scopo di contribuire a valorizzare il territorio comunale proponendo ai cittadini, residenti ed ospiti, un’occasione di aggregazione e ritrovo basato sulla vendita da parte dei privati di oggetti di modico valore, usati e/o di propria produzione.

Art. 2 Disposizioni generali

1. Per i fini di legge e del presente disciplinare sono hobbisti coloro che vendono, in modo saltuario e occasionale, merci e prodotti di modico valore, non appartenenti al settore alimentare, su aree pubbliche o in spazi dedicati. Non rientrano nella definizione di hobbisti le Associazioni, gli Enti ed i soggetti che operano senza finalità di lucro e che propongono merci a esclusivo scopo benefico, a offerta e senza indicazione del prezzo;
2. Gli hobbisti devono essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5 della L.P. n.17/2010 e devono munirsi di un tesserino identificativo contenente gli appositi spazi per la vidimazione, rilasciato dal comune di residenza o dal comune capoluogo della provincia, per i residenti in un’altra regione o nella provincia di Bolzano;
3. Il tesserino è rilasciato per non più di una volta ogni due anni per nucleo familiare; non è cedibile o trasferibile; ha durata di anni due a decorrere dalla data del rilascio ed è esposto durante la vendita in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo. Il tesserino di ogni hobbista è vidimato con timbro e data, in uno degli appositi spazi, dal comune sul cui territorio è svolta la vendita in forma hobbistica. I soggetti interessati dovranno richiedere il tesserino compilando l’apposito modulo;
4. Non possono essere rilasciate copie, duplicati o tesserini sostitutivi per i tesserini identificativi eventualmente smarriti o per qualsiasi causa non più nella disponibilità o in possesso del suo titolare;



Comune di Molveno

Piazza G. Marconi, 1
38018 Molveno (TN)
Telefono: 0461 586936
Fax: 0461 586968

codice fiscale e partita IVA: 00149120222
e-mail: molveno@comuni.infotn.it
pec: comune@pec.comune.molveno.tn.it
sito web: www.comune.molveno.tn.it

5. Nei casi di trasferimento di residenza, il tesserino identificativo originario conserva la sua validità fino alla scadenza naturale; fino a tale data il nuovo comune di residenza non rilascia altro tesserino identificativo allo stesso soggetto;
6. La partecipazione dei soggetti in qualità di hobbisti è consentita anche nei mercati e nelle sagre, fiere e manifestazioni, purché siano loro riservati aree e spazi dedicati.
7. Stante le finalità assunte dalla manifestazione di cui al presente regolamento, tenendo conto che gli assegnatari dei posteggi espositivi non svolgono attività professionale ma vendono al pubblico in modo del tutto sporadico ed occasionale, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ammettere, come espositori, soggetti minorenni purché assistiti da un genitore o accompagnatore maggiorenne e nel contesto di una giornata dedicata.
8. Gli hobbisti non possono farsi sostituire da altri soggetti nell'esercizio della propria attività di vendita;
9. All'interno dell'area "mercatale", verranno collocati gli hobbisti che faranno regolare domanda. Le domande saranno accolte fino al raggiungimento della soglia massima di soggetti ammissibili sulla base dei posteggi totali individuati di anno in anno in collaborazione con gli Agenti del Corpo di Polizia Locale.
10. La vendita in forma hobbistica è consentita nel limite di n. 10 (dieci) giornate per ogni anno; qualora il mercato hobbistico abbia durata di due giorni consecutivi viene conteggiato come unica giornata. Al fine di favorire i necessari criteri di rotazione fra tutti i potenziali interessati, non è consentita la partecipazione da parte di un soggetto a più di n. 6 (sei) mercati ogni anno nello stesso comune.
11. L'attività di vendita deve essere effettuata in forma non imprenditoriale ed a carattere del tutto occasionale.
12. Il valore del singolo oggetto esposto non può superare l'importo di Euro 200,00 mentre tutta la merce esposta non può superare complessivamente il valore di Euro 1.000,00;
13. Per tutti gli articoli posti in vendita è necessario indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo mediante l'uso di un cartellino.
14. Al fine di promuovere e valorizzare le diverse forme dell'attività hobbistica locale, contenendo nello stesso tempo fenomeni non corretti di pendolarismo da parte di soggetti provenienti da altre regioni, si stabilisce una riserva di posti pari al 90%, da assegnare, in via prioritaria con le procedure di selezione stabilite di seguito, agli hobbisti residenti nella provincia di Trento.

Art. 3

Localizzazione del mercatino, dimensione e caratteristiche dei posteggi assegnati

1. Il "mercatino delle pulci" si svolge di norma da via Cesare Battisti a piazza San Carlo, o in altro luogo che verrà individuato di volta in volta dalla Giunta





Comune di Molveno

Piazza G. Marconi, 1
38018 Molveno (TN)
Telefono: 0461 586936
Fax: 0461 586968

codice fiscale e partita IVA: 00149120222
e-mail: molveno@comuni.infotn.it
pec: comune@pec.comune.molveno.tn.it
sito web: www.comune.molveno.tn.it

comunale, ove gli espositori si dispongono liberamente, senza occupare posteggi prestabiliti e numerati;

2. In via temporanea, previa acquisizione all'inizio della stagione della necessaria documentazione, il luogo di svolgimento del mercatino potrà subire variazioni ed essere ricollocato in zona che verrà di volta in volta stabilita dalla giunta comunale.

3. E' demandata alla Giunta comunale la facoltà di valutare, qualora la giornata di svolgimento del mercatino coincida con altre manifestazioni o in presenza di particolari necessità, la necessità di variare la localizzazione del mercatino, lo spostamento parziale o totale.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di organizzare una o più giornate durante le quali il mercatino verrà svolto in abbinamento con particolari eventi o giornate a tema al fine di promuovere e coinvolgere particolari categorie di soggetti.

5. Di norma gli espositori non potranno superare il numero massimo di n. 20, tale numero potrà subire variazioni in base all'eventuale spostamento di sede o per imprevisti.

6. Gli articoli esposti potranno essere sistemati su tavoli o altre strutture poco ingombranti oppure collocati a terra, garantendo comunque il rispetto di condizioni di ordine, cura e decoro e dello spazio massimo di ingombro che comunque non potrà superare i 8.00 mq (4.00 x 2.00).

7. Nessun veicolo potrà sostare in prossimità del mercatino; una volta effettuato lo scarico delle merci, i veicoli dovranno essere spostati nelle apposite aree di parcheggio.

Art. 4

Giorni ed orario di svolgimento.

1. E' demandato alla giunta il calendario annuale di svolgimento del "Mercatino delle Pulci".

2. L'orario di svolgimento del mercatino è stabilito dalle ore 8.00 alle ore 18.00, i partecipanti potranno iniziare le operazioni di allestimento del banco a partire dalle ore 7.00, potranno lasciare l'area prima delle ore 18.00 ma non prima delle ore 13.00, purché le operazioni di smontaggio del banco e di allontanamento dall'area non arrechino disturbo agli altri espositori presenti;

3. In occasione di particolare ed eccezionali circostanze, l'Amministrazione comunale può modificare temporaneamente gli orari, il luogo e/o la giornata di svolgimento del "Mercatino delle Pulci", nonché sospenderla.

Art. 5

Requisiti di partecipazione e modalità di presentazione domanda iscrizione

1. Al mercatino delle pulci possono partecipare esclusivamente privati cittadini e/o Associazioni senza scopo di lucro che non svolgano attività commerciale in modo professionale, ma che offrano al pubblico oggetti usati o di propria produzione, non





Comune di Molveno

Piazza G. Marconi, 1
38018 Molveno (TN)
Telefono: 0461 586936
Fax: 0461 586968

codice fiscale e partita IVA: 00149120222
e-mail: molveno@comuni.infotn.it
pec: comune@pec.comune.molveno.tn.it
sito web: www.comune.molveno.tn.it

aventi valore storico o artistico e che risultino inoltre in possesso dei seguenti requisiti:

- Non siano titolari di autorizzazioni per l'esercizio del commercio in sede fissa o su aree pubbliche,
- Non si tratti di artigiani che vendono i propri articoli prodotti in forma imprenditoriale o professionale.

2. La manifestazione di interesse alla partecipazione alle giornate dedicate al mercatino è presentata annualmente, nel termine stabilito dall'amministrazione, su apposito modello ove vanno indicate le edizioni del mercatino alle quali si intende partecipare.

3. Entro la settimana precedente la giornata di svolgimento del mercatino, il soggetto interessato che ha già presentato la manifestazione di interesse dovrà comunicare, in forma scritta via, fax, mail o pec, l'intenzione a partecipare ad altre singole edizioni non indicate nella precedente comunicazione. Con le medesime modalità, con una settimana d'anticipo, dovranno pervenire le richieste di cancellazione/disdette.

4. Le manifestazioni di interesse presentate dopo il termine imposto, di cui al comma 2 del presente articolo verranno accolte ed inserite nell'annuale graduatoria a condizione che vi sia la disponibilità di posteggi.

5 Il modulo relativo alla manifestazione di volontà alla partecipazione ed il modulo per la conferma alle singole edizioni potranno essere scaricati dal sito del Comune di Molveno o ritirati presso gli uffici comunali. Nello stesso modulo, dovrà essere indicato un indirizzo di posta elettronica attraverso il quale verranno inoltrate le comunicazioni e le conferme di partecipazione.

Art. 6

Modalità di assegnazione dei posteggi

1. Il "mercatino delle pulci" si svolge di norma da via Cesare Battisti a piazza San Carlo, o in altro luogo che verrà individuato di volta in volta dalla Giunta comunale ove gli espositori si dispongono liberamente, senza occupare posteggi prestabiliti e numerati;

2. Qualora sussistano i presupposti di cui all'art. 3 comma 2 del presente regolamento, si rende necessario applicare regole in merito alla distribuzione degli espositori. I posteggi ricavati e identificati sono n. 20, numero soggetto a possibili variazioni qualora venga meno la disponibilità di parte della superficie come individuata da via Cesare Battisti a piazza San Carlo.

3. L'assegnazione progressiva dei posteggi messi a disposizione ai soggetti che presenteranno la manifestazione di interesse nei termini di quanto disposto al comma 2 dell'art. 5, avverrà sulla base di una graduatoria con validità annuale. La graduatoria avrà validità per tutte le edizioni del mercatino che si svolgeranno





Comune di Molveno

Piazza G. Marconi, 1
38018 Molveno (TN)
Telefono: 0461 586936
Fax: 0461 586968

codice fiscale e partita IVA: 00149120222
e-mail: molveno@comuni.infotn.it
pec: comune@pec.comune.molveno.tn.it
sito web: www.comune.molveno.tn.it

nell'anno di formazione della graduatoria stessa e sarà formata sulla base di un punteggio attribuito ai richiedenti in base ai seguenti criteri di scelta:

1. Anzianità

Al fine di rendere merito ai partecipanti storici presenti sin dalla prima edizione del mercatino, ai soggetti che hanno partecipato alle precedenti edizioni, a seguito della presentazione della manifestazione di interesse a partecipare di cui al comma 2 dell'art. 5, verrà attribuito un punteggio pari a punti 1 per ogni iscrizione annuale, compresa quella per l'anno in corso,.

A parità di punteggio, il diritto di precedenza sarà riconosciuto in base della data di presentazione della manifestazione di interesse a partecipare per l'anno in corso (anno per il quale viene redatta la graduatoria).

2. Data di presentazione della manifestazione di interesse.

Ai soggetti che presentano per la prima volta la manifestazione di interesse a partecipare, viene attribuito n. 1 punto. A parità di punteggio verrà redatta priorità alla data di presentazione della manifestazione stessa e nell'eventualità di un'ulteriore parità farà fede il numero progressivo attribuito dall'Ufficio Protocollo.

4. Alla chiusura del termine fissato dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 5 comma 2 e sulla base dei criteri fissati nel precedente comma, verrà redatta la graduatoria dei partecipanti e verranno assegnati i posteggi. Gli assegnatari avranno diritto ad occupare l'area assegnata nelle giornate per le quali è stata comunicata l'intenzione a partecipare ai sensi del comma 3 dell'art. 5. In assenza della comunicazione di cui sopra, il posteggio sarà assegnato temporaneamente ad altro richiedente e potranno essere effettuati spostamenti.

Le domande di iscrizione pervenute dopo il termine utile fissato dall'amministrazione saranno accolte qualora vi fosse la disponibilità di posteggi liberi.

5. I soggetti assegnatari dei posteggi, avranno diritto ad occupare il posteggio esclusivamente nelle edizioni del mercatino per le quali, gli stessi, abbiano fatto richiesta di partecipazione rispettando i tempi e i modi di cui all'art. 5 commi 2 e 3;

Art. 7

Divieti di esposizione-vendita

1. Nell'ambito del "Mercatino delle Pulci" è fatto divieto di dar corso all'esposizione, detenzione e/o vendita di oggetti o materiali che fanno esplicito riferimento all'ideologia fascista e/o nazista, di animali vivi, di piante, di oggetti di particolare valore storico, di metalli e pietre preziose, veicoli, di prodotti alimentari, di armi, di materiali esplosivi e combustibili e comunque di oggetti ingombranti o ritenuti tali in base a insindacabile giudizio degli Agenti della Polizia Locale.

2. Spetta alla Polizia Locale diffidare ed allontanare dal mercatino coloro che espongono oggetti la cui qualità o quantità faccia presumere l'esistenza di un commercio vero e proprio e, parimenti, vietare l'esposizione di quei beni che siano





Comune di Molveno

Piazza G. Marconi, 1
38018 Molveno (TN)
Telefono: 0461 586936
Fax: 0461 586968

codice fiscale e partita IVA: 00149120222
e-mail: molveno@comuni.infotn.it
pec: comune@pec.comune.molveno.tn.it
sito web: www.comune.molveno.tn.it

ritenuti non idonei e non conformi alle disposizioni contenute nel presente disciplinare.

Art. 8

Comportamenti, obblighi degli espositori e cause di decadenza del diritto alla partecipazione.

1. Ogni espositore è tenuto a mantenere un comportamento corretto nei confronti degli altri partecipanti e del pubblico, pena l'immediato allontanamento dal mercatino che potrà essere disposto dalla Polizia Locale.
2. All'espositore è fatto divieto di:
 - Introdurre, pubblicizzare e vendere articoli non attinenti al "mercatino delle pulci";
 - Pubblicizzare, sia direttamente che indirettamente, la merce in esposizione mediante l'impiego di cartelli indicanti sconti, occasioni, svendite nonché richiamare il pubblico con apparecchi fonici musicali e similari;
 - Dar corso all'esposizione o alla vendita di articoli appartenenti a terzi;
 - Raccogliere firme, giudizi o dichiarazioni;
 - Accantonare materiali al di fuori dell'area assegnata;
 - Cedere a terzi, in tutto o in parte, anche gratuitamente, l'area assegnata;
 - Permanere a lungo sul luogo dopo la chiusura del "mercatino delle pulci";
 - Allestire l'area assegnata in modo da occultare gli espositori vicini,
 - Danneggiare o imbrattare le pavimentazioni o le facciate degli edifici adiacenti al proprio posteggio espositivo;
3. L'espositore è obbligato a:
 - rispettare i tempi e gli orari della manifestazione;
 - mantenere pulita l'area assegnata e lasciarla libera da ingombri, carta e rifiuti entro il termine fissato per la chiusura,
 - rispettare lo spazio assegnato;
 - rispettare ogni altra indicazione e/o prescrizione contenuta nell'ambito del presente disciplinare e nel contesto della normativa vigente.
4. La mancata partecipazione, senza giustificato e documentato motivo che deve giungere entro e non oltre il giovedì antecedente alla data di svolgimento del mercatino, comporta l'esclusione alla partecipazione per le prossime due edizioni.

Art. 9

Corrispettivo partecipazione

1. Ogni espositore dovrà corrispondere una quota di partecipazione pari a Euro 8.00 quale contributo di partecipazione alle spese sostenute dall'Amministrazione per l'allestimento della manifestazione e la pulizia del luogo.





Comune di Molveno

Piazza G. Marconi, 1
38018 Molveno (TN)
Telefono: 0461 586936
Fax: 0461 586968

codice fiscale e partita IVA: 00149120222
e-mail: molveno@comuni.infotn.it
pec: comune@pec.comune.molveno.tn.it
sito web: www.comune.molveno.tn.it

2. Di anno in anno, l'Amministrazione potrà decidere di variare la quota di partecipazione o rendere la partecipazione stessa gratuita.

Art. 10

Viabilità interna all'area pedonale

1. Considerato che all'interno dell'area individuata per il mercatino sono presenti negozi, uffici ed abitazioni private, durante lo svolgimento del mercatino dovrà essere garantita la viabilità pedonale e veicolare dei soggetti residenti e/o domiciliati.
2. I banchi degli espositori saranno pertanto posizionati in modo tale da non impedire il flusso veicolare.

Art. 11

Responsabilità

1. L'Amministrazione comunale non si assume alcun tipo di responsabilità per i materiali, le merci e quanto risulta depositato negli spazi espositivi;
2. Nessuna ulteriore responsabilità potrà essere addebitata all'Amministrazione per danni causati a persone o cose, da chiunque provocate: conseguentemente non saranno risarciti eventuali danni derivanti da incendi, fulmini, tempeste, esplosioni, infiltrazioni di acqua o altre cause.

Art. 12

Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni del presente disciplinare sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00 come da vigente normativa.
2. I soggetti che non avendo presentato la manifestazione di interesse a partecipare si presentino il giorno di svolgimento del mercatino, saranno allontanati dall'area.
3. La Polizia Locale è incaricata di fare osservare le disposizioni di cui al presente disciplinare.